



COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE

Provincia di Sassari

Servizio Socio-Culturale

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA PRIMA INFANZIA - MICRONIDO COMUNALE DA SETTEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2025 C.I.G. n. 989623791D

ARTICOLO 1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la descrizione della procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto di cui trattasi.

Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene la disciplina contrattuale applicabile in sede di esecuzione delle attività affidate e costituisce, pertanto, schema di contratto che verrà perfezionato con successivo atto pubblico in forma amministrativa.

ARTICOLO 2. DESCRIZIONE E MODALITA’ DELLA PROCEDURA

a) Stazione appaltante

Comune di Villanova Monteleone, Servizio Socio-Culturale, via Nazionale 104, 07019 Villanova Monteleone, tel. 079 960406, P.E.C.: comune.villanovamonteleone@halleycert.it.

b) Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Marco Dore, dipendente del Comune di Villanova Monteleone presso il Servizio Socio-Culturale, tel. 079 6015067.

c) Modalità di affidamento

L'affidamento in oggetto, disposto con la determina a contrarre indicata nel presente Disciplinare di gara, avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La procedura si svolgerà sul sistema della centrale regionale di Committenza SardegnaCAT.

ARTICOLO 3. OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio per la Prima Infanzia – Micronido Comunale per un massimo di 16 minori di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, in ottemperanza a quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento di attuazione dell’art. 43 della L.R. 23/2005, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2008 (D.P.G.R. del 22 luglio 2008, n. 4),

dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, n. 28/11 del 19 giugno 2009, n. 33/36 dell'8 agosto 2013, n. 38/14 del 24.7.2018, con le quali sono stati approvati i requisiti specifici per ciascuna tipologia di Servizio per l'infanzia previsti dal Regolamento di attuazione e dal Regolamento comunale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 30.11.2015.

a) Categoria del servizio

Servizio compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.: Categoria n. 25, CPV 80110000-8 Servizi di Istruzione Prescolastica.

Categoria SardegnaCAT: AL 96 – Servizi Sociali.

b) Luogo di Esecuzione

Ex Asilo Infantile "Vergine di Interrios", via Lavagna n. 1, Villanova Monteleone, salvo altra ubicazione idonea allo svolgimento del Servizio.

Codice NUTS: ITG 2D.

c) Modalità di svolgimento del servizio

Il servizio dovrà essere realizzato nei giorni dal lunedì al venerdì, l'orario di apertura è prevista dalle ore 8:00 alle ore 16:00; le giornate di chiusura prevedono i soli giorni festivi. Sono, inoltre, previste ulteriori 5 giorni di chiusura in concomitanza con le festività Natalizie, Pasquali o in particolari ricorrenze non riconosciute come festività, da concordarsi preventivamente con il Responsabile del Servizio Socio-Culturale. Il Comune, valutata la minore frequenza dei minori, si riserva la facoltà di prevedere una riduzione dell'orario nel mese di luglio e/o una chiusura anticipata del servizio.

ARTICOLO 4. DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto sarà per un periodo di 22 mesi circa: l'affidamento decorrerà da settembre 2023 al 31 luglio 2025.

La decorrenza iniziale potrà essere modificata in dipendenza della procedura di aggiudicazione.

La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 5. OPZIONI PER SERVIZI COMPLEMENTARI, PROROGA TECNICA E MODIFICHE AL CONTRATTO

Nel corso di esecuzione dell'appalto il Comune ha facoltà di organizzare, gratuitamente o con onere supplementare per le famiglie richiedenti, attività complementari quali il prolungamento dell'orario o iniziative aggiuntive nel periodo estivo. In tal caso il Comune potrà procedere ai sensi dell'art. 63, comma 5. del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La durata del contratto potrà essere modificata in fase di esecuzione mediante proroga, la quale, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'aggiudicazione iniziale.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta espressamente dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo al pagamento dei compensi o rimborsi.

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Inoltre, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per la sospensione si applica per quanto compatibile l'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 6. L'IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo stimato a base di gara, per l'intera durata di 22 mesi circa (da settembre 2023 al 31 luglio 2025) è pari a **€ 184.800,00 IVA esclusa - € 8.400,00 mensili**.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'entità del costo del lavoro per il servizio è determinato sulla base dei valori economici definiti dalle Tabelle del CCNL delle cooperative sociali del 1 settembre 2020:

- **n. 3 Educatori** (Cat. D2 – CCNL coop. Sociali 01.09.2020): 85 ore settimanali complessive;
- **n. 1 Coordinatore Pedagogico** (Cat. E2 – CCNL Coop. Sociali 01.09.2020): 2 ore settimanali.

Il valore stimato dell'appalto remunera, pertanto, tutte le attività con riferimento ai costi medi orari degli operatori per il monte ore complessivo e include il presunto importo di organizzazione, gestione e spese per i materiali pari ad un massimo di € 2.200,00 per l'intera durata contrattuale.

L'aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta comunque denominati nel caso in cui, per facoltà decisionale del Comune, l'avvio del servizio dovesse essere posticipato o in caso di chiusura anticipata, adeguatamente motivata, del servizio nel mese di luglio.

ARTICOLO 7. SOGGETTI AMMESSI

Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.
- è vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato incaricare in fase di esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella designata in sede di gara.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 8. REQUISITI GENERALI

Saranno ammessi alla procedura aperta i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 (conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

ARTICOLO 9. REQUISITI SPECIALI

Ai sensi dell'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed al fine di assicurare che il soggetto ammesso alla gara possieda i necessari requisiti di solidità ed esperienza in relazione alla particolarità del servizio in concessione, l'impresa o associazione dovrà dichiarare:

a) Requisiti di idoneità

Iscrizione per l'attività riguardante il contenuto dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. territorialmente competente. In caso di soggetti appartenenti ad altro stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia gli stessi dovranno essere iscritti in uno dei registri commerciali dello Stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle oggetto di gara.

b) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2020, 2021 e 2022), un fatturato minimo annuo non inferiore a € 92.400,00, nel settore di attività oggetto dell'appalto, da comprovarsi mediante compilazione della parte IV B, punto 2a del D.G.U.E.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale

Aver svolto nel corso degli ultimi tre anni antecedenti l'indizione della gara in oggetto (2020, 2021 e 2022) servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, da comprovarsi mediante compilazione della parte IV C, punto 1b del D.G.U.E. opportunamente modificata in modo da poter indicare per ciascun servizio: denominazione e sede di svolgimento dei servizi, esercizio ed eventuale data di cessazione.

ARTICOLO 10. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Il requisito di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'articolo 9, lett. a) del presente Disciplinare di gara deve essere posseduto:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):	dal consorzio e dalle imprese consorziate esecutrici
Per i RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):	a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica/finanziaria di cui all'articolo 9, lett. b) del presente Disciplinare di gara deve essere posseduto:

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):	dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
--	--

Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):	da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE.
---	---

Il requisito di capacità tecnico/organizzativa di cui all'articolo 9, lett. c) del presente Disciplinare di gara deve essere posseduto:

Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	direttamente dal consorzio medesimo
Per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici oppure, dal consorzio mediante avalimento dei requisiti dalle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Per RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE (art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)	sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nei raggruppamenti temporanei la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

I componenti l'Associazione temporanea di Imprese o Consorzi ordinari debbono specificare nell'offerta tecnica le parti del servizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

ARTICOLO 11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di un contratto sottoforma di dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il contratto di avalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti, dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile mediante soccorso istruttorio in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

La documentazione relativa all'avvalimento dovrà essere inserita nella "Busta di Qualifica".

ARTICOLO 12. SUB-APPALTO

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di subappaltare il servizio assunto, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, salvo maggiori danni accertati.

ARTICOLO 13. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 3.696,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia provvisoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al solo consorzio.
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123 dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta.
- 6) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore.
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile.
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
 - la dichiarazione contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D. Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005).

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che essi siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ARTICOLO 14. SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza dell'immobile destinato al Micronido Comunale, presso l'“Ex Asilo Infantile Vergine di Interrios” in via Lavagna n. 1, degli spazi e di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione dell'appalto e sulla formulazione dell'offerta tecnica ed economica, il sopralluogo **non è obbligatorio, ma fortemente consigliato**.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati previo appuntamento.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC: comune.villanovamonteleone@halleycert.it e deve riportare l'oggetto “Richiesta di sopralluogo per gara Micronido Comunale – C.I.G. n. 989623791D” e i dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno un giorno di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia l'attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ARTICOLO 15. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.

Con riferimento alle disposizioni emanate dalla AVCP (ora A.N.A.C., Autorità Nazionale Anticorruzione) con Deliberazione n. 111 del 20.12.2012 e successive modificazioni, si specifica quanto segue:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avviene, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, in regime transitorio, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della delibera n. 111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C.
- i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass tramite l'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da allegare, ai fini della partecipazione alla gara, nella "**Busta di Qualifica**".

Le indicazioni operative per la registrazione, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono reperibili sul sito dell'Autorità www.anticorruzione.it.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

La verifica sul possesso dei requisiti verrà effettuata nei confronti del concorrente primo in graduatoria. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante di effettuare detta verifica nei confronti dei concorrenti in qualsiasi momento nel corso della procedura, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora non dovessero essere confermate le dichiarazioni contenute nell'Offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione all'Autorità sui Contratti Pubblici.

Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005, la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico partecipante è subordinata, quale condizione di ammissibilità, al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. secondo le modalità di cui alla Deliberazione A.N.A.C. n. 621 del 20 dicembre 2022 e le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.

Il contributo da parte dell'operatore economico a favore dell'A.N.A.C. è pari a **€ 18,00**; la relativa ricevuta di versamento con Codice Identificativo Gara - C.I.G. 989623791D dovrà essere allegato nella "**Busta di Qualifica**".

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante potrà accertare il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento è causa di esclusione del concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

ARTICOLO 16. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'operatore economico che intenda partecipare alla procedura di gara dovrà inviare la propria offerta esclusivamente attraverso il Portale SardegnaCAT, secondo le procedure del Manuale R.A.S., entro e non oltre le **ore 10:00 del giorno 31 LUGLIO 2023**.

L'offerta dovrà articolarsi in:

- **“Busta di Qualifica”**;
- **“Busta Tecnica”**;
- **“Busta Economica”**.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e gli allegati devono essere sottoscritti dal rappresentante legale o un suo procuratore, caricati a sistema e firmati digitalmente.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione potrà essere inserita nella procedura telematica in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella **“Busta di Qualifica”**, si applica l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella **“Busta di Qualifica”** e nella **“Busta Tecnica”**, è causa di esclusione.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ARTICOLO 17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione del concorrente** dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ARTICOLO 18. CONTENUTO DELLA "BUSTA DI QUALIFICA" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

All'interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- 1) Istanza di partecipazione alla gara** in competente bollo (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 1 - Istanza di partecipazione**" firmato digitalmente dal/dai rappresentante/i legale/i dell'impresa o delle imprese concorrenti).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Sottoscrizione della domanda di partecipazione:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

2) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 2 – DGUE**" firmato digitalmente).

Il concorrente compila il DGUE secondo il modello fornito dalla stazione appaltante.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avalimento.

Il concorrente per ciascun ausiliaria allega:

- a) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avalimento, e alla parte VI;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima:
 - si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 - indica tutti i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando le condanne penali eventualmente riportate dagli stessi e gli atti adottati dall'impresa in relazione ai soggetti cessati dalla carica che hanno subito condanne;
 - in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" (eventuale) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- c) originale o copia autentica del contratto di avalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 8 del presente Disciplinare di gara (Sez. A-B-C-D).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (allegato 3) in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione e compila:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 9, punto a) del presente Disciplinare di gara;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9, punto b) del presente Disciplinare di gara;

- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9, punto c) del presente Disciplinare di gara;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) Dichiarazioni Integrative (da presentare utilizzando il modello **“Allegato 3 – Dichiarazioni integrative”** firmato digitalmente).

Dichiarazioni personali attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale (previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e di capacità tecnica e professionale.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

5. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

10. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, la sede del Tribunale che li ha rilasciati nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

4) Modello Autocertificazione Antimafia (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 4 - Modello Autocertificazione Antimafia**" firmato digitalmente dal dichiarante).

5) Patto di integrità (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 5 – Patto di Integrità**" firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura).

Si precisa che, in caso di RTI/consorzio costituendo, il patto d'integrità dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa; in caso di RTI/consorzio già costituito dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria.

6) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova Monteleone (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 6 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villanova Monteleone**" firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura).

7) Cauzione provvisoria pari a € 3.696,00 (ossia il 2% del valore stimato dell'appalto) secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente Disciplinare di gara.

8) Attestazione A.N.A.C. contenente la generazione del "PASSOE", documento riportante il codice a barre del concorrente, rilasciato dal servizio AVCpass in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

9) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento del contributo quantificato in € 18,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

- 10) (SOLO IN CASO SIA STATO EFFETTUATO IL SOPRALLUOGO) **Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Villanova Monteleone.**
- 11) (SOLO PER CONCORRENTI PLURISOGGETTIVI GIÀ COSTITUITI) **Atto costitutivo.**
- 12) (IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE NON ANCORA COSTITUITI) **Dichiarazione firmata digitalmente da tutti i partecipanti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale), qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, nonché impegno ad uniformarsi alle disposizioni di legge in materia previste dal D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. Da non allegare nel caso venga compilata l'apposita sezione riguardante tale dichiarazione ed impegno nel modello "Allegato 1 – Istanza di partecipazione".**
- 13) (SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) **Dichiarazioni ed il documento contrattuale** di cui all'articolo 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. firmati digitalmente dai dichiaranti; la stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale del contratto.
- 14) (SOLO NEL CASO IN CUI L'OFFERTA SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE) **Procura.** L'impresa concorrente deve produrre ed allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile; la stazione appaltante si riserva di richiedere all'impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della Procura.

Si rammenta che le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che le dichiarazioni mendaci, nonché l'esibizione di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 19. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" – OFFERTA TECNICA

La "**Busta Tecnica**" dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica descrittiva del Progetto tecnico relativo alla qualità del servizio che illustra, con riferimento agli elementi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e ai criteri e sub-criteri di valutazione previsti nell'articolo 21 del presente Disciplinare di gara.

Per garantire la par condicio tra i concorrenti e allo scopo di uniformare la procedura di gara e l'azione amministrativa ai principi di semplificazione, economicità ed efficienza, il Progetto tecnico relativo alla qualità del servizio dovrà essere presentato tramite relazione di massimo di 20 pagine (comprese eventuali tabelle ed escluse copertina e indice), formato A4, tipo di carattere "Times New Roman", dimensione carattere "12", interlinea paragrafo "singola", pena la valutazione delle sole prime 20 pagine (comprese eventuali tabelle ed escluse copertina e indice).

Non sono ammessi allegati all'offerta tecnica.

Il Progetto tecnico dovrà essere **obbligatoriamente** suddiviso in paragrafi e sottoparagrafi in modo da permettere alla Commissione giudicatrice la piena comprensione dell'offerta tecnica proposta:

Paragrafo 1. PROGETTO PEDAGOGICO

Il Progetto pedagogico va inteso come documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio con la declinazione degli orientamenti e degli intenti educativi di fondo e con l'esplicitazione delle coordinate di indirizzo metodologico della gestione del servizio.

Esso deve prevedere il trattamento, almeno, delle seguenti voci:

Sottoparagrafo "1.a Descrizione della cornice pedagogica di riferimento":

- Riferimenti scientifico-pedagogici, orientamenti educativi e metodologici generali;

- Idea di bambino e le finalità educative;
- Contesto familiare e sociale di riferimento;

Sottoparagrafo “1b. Proposta di organizzazione educativa”:

- Servizi per la prima infanzia come “contesti educativi”, con riferimento alla relazione educativa e all’organizzazione dell’ambiente;
- Organizzazione dell’ambientamento e proposte educative;
- Gestione e interventi educativi in favore dei minori con handicap;

Sottoparagrafo “1c. Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi”:

Sottoparagrafo “1.d Verifica e controllo sui servizi erogati”.

Paragrafo 2. PROGETTO ORGANIZZATIVO

Il Progetto organizzativo va inteso come il documento che esplicita le attenzioni metodologiche, le modalità operative le scelte organizzative che verranno tenuti presenti nella concreta progettazione dei processi educativi, in tutti i loro aspetti.

Esso deve prevedere il trattamento delle seguenti voci:

Sottoparagrafo “2.a Organizzazione del lavoro educativo”:

- Struttura organizzativa del servizio con esplicitazione delle funzioni e del numero del personale dedicato alla gestione dei servizi;
- Aspetti organizzativi con riferimento alla gestione degli spazi, dei tempi e delle relazioni;
- Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro - equipe educativa;

Sottoparagrafo “2b. Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e di rapporti con il territorio”;

Sottoparagrafo “2.c Modalità di realizzazione della continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche”;

Sottoparagrafo “2.d Coordinamento pedagogico con esplicitazione dei requisiti formativi e delle ore settimanalmente dedicate al servizio (oltre a quelle richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto)”;

Sottoparagrafo “2.e Elementi migliorativi per l’organizzazione e la funzionalità del Servizio”;

Sottoparagrafo “2.f Presenza di eventuali altre figure complementari di supporto alla gestione del Micronido”;

Sottoparagrafo “2.g Piano della formazione del personale”.

Paragrafo 3. CAPACITÀ INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE

In merito alla dimostrazione della propria capacità innovativa e migliorativa il concorrente dovrà esplicitare:

Sottoparagrafo “3.a Servizi innovativi e sperimentali”;

Sottoparagrafo “3.b Proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi da realizzarsi nelle strutture e/o a favore di altri servizi educativi comunali”;

Sottoparagrafo “3.c Possesso della Certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee per il Servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da Enti autorizzati ai sensi della normativa vigente”.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta deve riguardare la totalità dei servizi in oggetto come descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e quelli eventualmente aggiuntivi offerti in gara.

Costituirà fattore premiante per gli elementi qualitativi il grado di personalizzazione del Progetto tecnico, redatto tenendo conto della specifica ed effettiva realtà organizzativa e di servizio del Comune Appaltante, nonché la trasparenza e la chiarezza del Progetto tecnico. Costituirà altresì fattore premiante una formulazione articolata, efficace e realistica della risposta che il concorrente è in grado di offrire alla domanda di servizio.

*Ai fini dell'eventuale applicazione della disposizione di cui all'art. 22 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti dovranno precisare secondo **motivata e comprovata dichiarazione** da inserire nella "Busta Tecnica" di cui trattasi, le parti della propria offerta tecnica costituenti segreti tecnici o commerciali o da cui potrebbero trarsi informazioni sui dati da mantenere segreti (indicare n. pagine, sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione tecnica).*

ARTICOLO 20. CONTENUTO DELLA "BUSTA ECONOMICA" – OFFERTA ECONOMICA

La "Busta Economica" dovrà contenere, a pena di esclusione, l'offerta economica (da presentare utilizzando il modello "**Allegato 7 – Offerta economica**" firmato digitalmente dal dichiarante) con indicato il ribasso percentuale (espresso in cifre e in lettere) rispetto all'importo a base d'asta di cui all'articolo 6 del presente Disciplinare di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ARTICOLO 21. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

L'aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta sarà ottenuto il punteggio totale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta economica).

Ogni concorrente verrà graduato con il punteggio complessivo conseguito.

La graduatoria verrà redatta in ordine decrescente, dal punteggio più elevato.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

Il punteggio tecnico sarà determinato per ogni concorrente come somma dei punteggi tecnici riferiti agli elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto a).

a) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera "Q" vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI)

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	D PUNTI MAX	Q PUNTI QMAX
1	PROGETTO PEDAGOGICO	36	1a	Descrizione della cornice pedagogica di riferimento che preveda il trattamento, almeno, delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Riferimenti scientifico-pedagogici, orientamenti educativi e metodologici generali; ▪ Idea di bambino e le finalità educative; ▪ Contesto familiare e sociale di riferimento; 	10	
			1b	Proposta di organizzazione educativa che preveda il trattamento, almeno, delle seguenti voci: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi per la prima infanzia come "contesti educativi", con riferimento alla relazione educativa e all'organizzazione dell'ambiente; ▪ Organizzazione dell'ambientamento e proposte educative; ▪ Gestione e interventi educativi in favore dei minori con disabilità; 	10	
			1c	Modalità di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi	8	
			1d	Verifica e controllo sui servizi erogati	8	
2	PROGETTO ORGANIZZATIVO	34	2a	Organizzazione del lavoro educativo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Struttura organizzativa del servizio con esplicitazione delle funzioni e del numero del personale dedicato alla gestione dei servizi; ▪ Aspetti organizzativi con riferimento alla gestione degli spazi, dei tempi e delle relazioni; ▪ Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro - equipe educativa; 	10	
			2b	Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e di rapporti con il territorio	6	
			2c	Modalità di realizzazione della continuità educativa con le altre istituzioni scolastiche	5	
			2d	Coordinamento pedagogico: esplicitazione dei requisiti formativi. Eventuale indicazione del numero di ore aggiuntive svolte dal		3

				Coordinatore rispetto alle 2 ore complessive richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto: d1) ore settimanali pari a 1: punti 1; d2) ore settimanali pari a 2: punti 2; d3) ore settimanali pari o superiori a 3: punti 3;		
			2e	Elementi migliorativi per l'organizzazione e la funzionalità del servizio. Eventuale indicazione del numero di ore aggiuntive svolte dagli educatori rispetto alle 84 complessive richieste dal Capitolato Speciale d'Appalto: e1) ore settimanali pari a 2: punti 2; e2) ore settimanali pari a 3: punti 3; e3) ore settimanali pari o superiori a 4: punti 4;		4
			2f	Presenza di eventuali educatori con esperienza in materia di disabilità per la gestione degli interventi educativi in favore dei minori disabili. f1) ore settimanali pari a 2: punti 1; f2) ore settimanali pari a 3: punti 2; f3) ore settimanali pari o superiori a 4: punti 3;		3
			2g	Piano della formazione del personale che preveda la descrizione e il numero di ore dei corsi di formazione, per <u>ciascun anno educativo</u> , ulteriori rispetto a quelli previsti per legge	3	
3	CAPACITA' INNOVATIVA E OFFERTE MIGLIORATIVE	10	3a	Servizi innovativi e sperimentali	4	
			3b	Proposte di potenziamento, estensione e attivazione di servizi aggiuntivi a quelli previsti dall'appalto, da realizzarsi nelle strutture e/o a favore di altri servizi educativi comunali: b1) iniziative in numero pari a 1: punti 1 b2) iniziative in numero pari a 2: punti 2 b3) iniziative in numero pari a 3: punti 3 b4) iniziative in numero superiore a 3: punti 4		4
			3c	Possesso della Certificazione del sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee per il Servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da Enti autorizzati ai sensi della normativa vigente.	2	

Ciascun Progetto tecnico verrà esaminato sulla base dei parametri di valutazione sopra elencati.

L'assegnazione del punteggio agli elementi di natura discrezionale/qualitativa, cui è assegnato un punteggio nella colonna "D" della tabella, avverrà mediante l'attribuzione da parte di ogni componente della Commissione giudicatrice di un **coefficiente variabile tra 0,00 e 1,00**, espresso in valori centesimali, sulla base dei criteri motivazionali specificati per ogni singolo sub-elemento di valutazione e sulla scorta della seguente graduazione di giudizi:

GRADUAZIONE COEFFICIENTI	GIUDIZIO
1,00	Ottimo: Piena rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,80	Buono: Buona rispondenza agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,60	Discreto: Mediamente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,40	Sufficiente: Sufficientemente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,20	Parzialmente sufficiente: Parzialmente rispondente agli elementi richiesti nel criterio/subcriterio
0,00	Insufficiente: Rispondenza non adeguata

Ultimata tale operazione, viene calcolata per ogni sub-criterio la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario.

Ottenuti i coefficienti definitivi per i sub-criteri, gli stessi verranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili ai sub-criteri per ottenere i relativi sub-punteggi.

Per l'assegnazione del punteggio agli elementi quantitativi, cui è assegnato il punteggio massimo attribuibile nella colonna "Q" della tabella, saranno applicati i punteggi previsti per i rispettivi sub-criteri.

Successivamente si procederà alla somma dei punteggi così attribuiti ai relativi singoli sub-criteri. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio tecnico totale attribuito a ciascuna offerta tecnica, senza procedere ad ulteriore riparametrazione anche nel caso in cui nessuna offerta ottenga come punteggio totale il valore massimo attribuibile al Progetto tecnico.

Qualora un concorrente non totalizzi **almeno 41 (quarantuno) punti**, su un massimo di 80 (ottanta) punti, nel punteggio tecnico totale attribuito alla propria offerta tecnica, questa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all'apertura dell'offerta economica.

b) CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I 20 punti relativi all'offerta economica verranno assegnati come segue, precisando che **non saranno ammesse offerte al rialzo** rispetto al costo posto a base d'asta:

$$PEa = PE \max X \frac{Pmin}{Poa}$$

Legenda:

PEa = punteggio spettante al concorrente (a)

PEmax = punteggio massimo attribuibile = **20 punti**

Pmin = prezzo minimo offerto

Poa = prezzo offerto dal concorrente (a)

Nessun punteggio sarà attribuito al concorrente che non presenta alcun ribasso.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione appaltante all'aggiudicazione della procedura, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che l'amministrazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

ARTICOLO 22. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede comunale in via Nazionale n. 104, le date e gli orari saranno comunicate tramite il Portale SardegnaCAT, almeno il giorno precedente lo svolgimento. Eventuali aggiornamenti delle sedute, rettifiche del giorno e dell'ora precedentemente indicati saranno rese note nelle medesime modalità sopra specificate.

ARTICOLO 23. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il Seggio di gara sarà composto dal Responsabile Unico del Procedimento e da uno o più dipendenti del Comune di Villanova Monteleone.

Esso procederà in seduta pubblica, operando sul Portale SardegnaCAT, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Alla verifica della ricezione delle offerte entro i termini stabiliti e alla presenza della "**Busta di Qualifica**", della "**Busta Tecnica**" e della "**Busta Economica**" per ciascun concorrente.
- b) All'apertura della "**Busta di Qualifica**" di ciascun concorrente e alla verifica della documentazione in essa contenuta in conformità con quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara, ai fini dell'ammissione alla gara.
- c) All'attivazione, qualora si richiedesse necessaria, della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 17 del presente Disciplinare di gara.
- d) All'ammissione e/o all'esclusione dei concorrenti dalla gara.
- e) Alla redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Una volta terminato il suo operato, il Seggio di gara procederà alla consegna delle risultanze alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'articolo 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. È composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto, i quali non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 77, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

Essa è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Commissione giudicatrice procederà, operando sul Portale SardegnaCAT, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) In seduta pubblica, all'apertura della "**Busta Tecnica**" dei concorrenti ammessi alla gara per la verifica formale del solo contenuto.
- b) In seduta riservata, alla valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti ammessi alla gara e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara.
- c) In seduta pubblica, alla comunicazione dei punteggi tecnici totali attribuiti ai concorrenti e all'ammissione e/o esclusione dei concorrenti dalla gara. All'apertura della "**Busta Economica**" presentata dai concorrenti ammessi alla gara e alla ricognizione dei punteggi complessivi calcolati come sommatoria dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche ed alle offerte economiche. Qualora la Commissione giudicatrice individui offerte il cui punteggio relativo all'offerta tecnica e all'offerta economica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti, superando così la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., chiude la seduta pubblica dando comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento che procederà secondo quanto indicato dal successivo articolo 24 del presente Disciplinare di gara e disposto dall'articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

d) In seduta pubblica, alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

In caso di parità di punteggio complessivo, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà con l'esperienza di migioria dell'offerte disciplinato dall'articolo 77 del R.D. n. 827/1924.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell'articolo 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a disporre l'esclusione del concorrente in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avendo la Commissione giudicatrice ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione giudicatrice valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile Unico del Procedimento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto della Commissione giudicatrice se ritenuto necessario, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 25 del presente Disciplinare di gara.

ARTICOLO 25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo all'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'A.N.A.C. nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88 comma 4-bis e 89 e dall'articolo 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'articolo 93, commi 6 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tuttavia nell'interesse dell'Ente appaltante potrebbe essere richiesta l'**esecuzione del contratto anticipata**, ai sensi degli articoli 32, comma 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 26. CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Detta **clausola** dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di **offerta economica** per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'articolo 100, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al

rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ARTICOLO 27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Sassari rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, sono riportate dettagliatamente nell'articolo 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 29. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Informazioni complementari:

- Qualora la documentazione non sia in regola con l'imposta da bollo si procederà ai sensi del D.P.R. n. 642/72 e ss.mm.ii.
- Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla procedura stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti via PEC.
- In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario si applica l'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Il Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Lucia Murgia.
- L'Ente si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara per sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza.
- Con la presentazione dell'offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenuti nel Bando di gara e nei suoi allegati.
- Le informazioni potranno essere acquisite presso l'**Ufficio Servizi Sociali** del Comune di Villanova Monteleone.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

F.to Dott.ssa Lucia Murgia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato nel protocollo informatico del Comune di Villanova Monteleone ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7/3/2005 n. 82.